



COMUNE DI TRENTO

Servizio Biblioteca e Archivio storico

Ufficio Gestione Risorse

via Roma, 55 | 38122 Trento

tel. 0461 889521 | fax 0461 889520

biblioteca@comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. 8.³⁰-12/14.³⁰-16 gio. 8-16 ven. 8.³⁰-12

Trento, 17 giugno 2015.

Prot. n. C_L378/RFS017/115316 /2015

Oggetto: Servizio Biblioteca e archivio storico. Criteri per l'individuazione delle attività dirette.

Il dirigente

riscontrata la nota di data 12.06.2015 del Servizio Tributi, che ha per oggetto, "Esposizione di manifesti e locandine relative a manifestazioni pubbliche promosse direttamente dal comune e dalle Circoscrizioni o realizzate dai medesimi in collaborazione con altri soggetti. Disposizioni generali.";

rilevato che la nota citata costituisce un opportuno riepilogo della disciplina in materia di imposta di pubblicità, che riguarda direttamente anche le iniziative promosse dalla Biblioteca comunale in tutte le sue articolazioni;

richiamato il vigente *Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni*, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 21.11.2007, n. 140, il quale dispone all'art. 17, comma 3, che siano "esentati dal pagamento dell'imposta i mezzi pubblicitari riguardanti le manifestazioni pubbliche promosse direttamente dal Comune e dalle Circoscrizioni ancorché sponsorizzate da terzi o realizzate in collaborazione con altri soggetti e purché il messaggio pubblicitario risulti di dimensioni ridotte rispetto alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario";

rilevato che l'art. 29 del Regolamento citato dispone altresì l'esenzione dal diritto di pubbliche affissioni per le medesime fattispecie di cui al paragrafo precedente;

atteso che la circolare in questione chiarisce che, rispetto a tali disposizioni, le manifestazioni pubbliche realizzate in collaborazione con altri soggetti sono da intendersi come le iniziative la cui titolarità è in capo al Comune di Trento, il quale, per qualsiasi ragione, può decidere di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, affidando ad essi, in tutto o in parte, la realizzazione della manifestazione stessa e che, a monte, vi è necessariamente il provvedimento amministrativo che dispone tale affidamento, ritenendosi pertanto escluse dal riconoscimento dell'esenzione tutte le iniziative non realizzate dal Comune e dalle Circoscrizioni, ivi comprese le iniziative alle quali l'Amministrazione comunale decide di aderire, anche in qualità di partner, poiché l'adesione, che si tratti di patrocinio, collaborazione, assegnazione di contributo, si configura come la condivisione di



un progetto la cui titolarità rimane comunque in capo a soggetti terzi;

rilevato che, coerentemente, il Servizio Tributi richiede in maniera tassativa che la richiesta di esenzione venga accompagnata dagli estremi dell'atto amministrativo – che può essere anche cumulativo, soprattutto per le manifestazioni ricorrenti – dal quale risulti che il Comune è titolare dell'iniziativa e/o che ne ha affidato formalmente la realizzazione a soggetti terzi;

considerata, pertanto, la necessità di provvedere in conseguenza, adottando un atto amministrativo dal quale derivare un riferimento univoco e certo che permetta di stabilire quali iniziative debbano intendersi promosse in diretta amministrazione dal Servizio Biblioteca e archivio storico (di seguito solo BCT), in tutte le sue articolazioni organizzative, evitando nel contempo di dover procedere all'adozione di un atto amministrativo per ciascuna singola iniziativa;

ritenuto, su tale presupposto, di fissare i seguenti criteri che identificano biunivocamente le attività dirette:

- si tratta, di norma, di attività ricorrenti e comunque inserite come iniziative proprie dell'Amministrazione nei documenti di indirizzo (RPP, PEG, piani e programmi formalizzati, accordi, convenzioni, contratti, deliberazioni "ricognitorie");
- la titolarità del Comune, e segnatamente della BCT, si estrinseca nel fatto che il Comune stesso autorizza in tutto o in parte le spese conseguenti ovvero, con atto formale, ne affida la realizzazione a terzi anche senza ulteriori oneri a carico del bilancio comunale;
- nel caso di iniziative estemporanee o straordinarie, cioè non prevedibili e non ricorrenti e, dunque, non rientranti in una programmazione formalizzata, l'attività diretta riguarda esclusivamente le iniziative riconducibili ai compiti specifici della BCT, come identificati dal Regolamento del servizio, *in primis* la promozione del libro e della lettura (a titolo meramente esemplificativo: presentazioni di volumi, incontri con autori, gruppi di lettura), e, come dettato dall'art. 17 del Regolamento della BCT, attività dirette alla crescita della consapevolezza critica delle dinamiche che presiedono all'informazione e alla comunicazione sociale, purché a monte vi sia una formale richiesta, rivolta a soggetti terzi da parte della BCT, che prelude all'affidamento di un incarico realizzativo; in tal caso, la richiesta a terzi deve rispondere ai requisiti – in particolare di pubblicità, trasparenza e rotazione – fissati dalla vigente disciplina in materia di affidamento di incarichi;
- sono comunque conclusivamente da ritenersi iniziative dirette quelle per le quali la



BCT possa discrezionalmente ed autonomamente decidere se svolgerle o non svolgerle;

ritenuto di riassumere, per differenza, i criteri che identificano le attività diverse da quelle dirette, nelle quali la BCT stabilisce rapporti di patrocinio e/o di collaborazione con soggetti terzi, i quali rimangono titolari delle iniziative realizzate, identificandoli come segue:

- sono attività svolte in collaborazione, e dunque escluse dal novero di quelle per le quali vi possa essere titolarità da parte della BCT, le iniziative, di norma ideate terzi, alle quali il Comune eroghi un contributo, riconosca il patrocinio o attribuisca una qualsiasi altra agevolazione o beneficio di natura materiale, quale la messa a disposizione di una sala o di attrezzature o l'inserimento delle relative informazioni nei propri strumenti di comunicazione (quali rivista *on line*, sito *web*, *newsletter*);
- sono comunque iniziative di terzi quelle per le quali la BCT non possa discrezionalmente ed autonomamente decidere se svolgerle o meno, con la sola eccezione delle iniziative che derivano da accordi formalizzati fra due o più Parti;

dispone

1. di fissare per i motivi esplicitati in premessa i presupposti al ricorrere dei quali si possa considerare un'attività come direttamente svolta dal Servizio Biblioteca e archivio storico, identificandoli come segue:
 - si tratta, di norma, di attività ricorrenti e comunque inserite come iniziative proprie dell'Amministrazione nei documenti di indirizzo (RPP, PEG, piani e programmi formalizzati, accordi, convenzioni, contratti, deliberazioni "ricognitorie");
 - la titolarità del Comune, e segnatamente della BCT, si estrinseca nel fatto che il Comune stesso autorizza in tutto o in parte le spese conseguenti ovvero, con atto formale, ne affida la realizzazione a terzi anche senza ulteriori oneri a carico del bilancio comunale;
 - nel caso di iniziative estemporanee o straordinarie, cioè non prevedibili e non ricorrenti e, dunque, non rientranti in una programmazione formalizzata, l'attività diretta riguarda esclusivamente le iniziative riconducibili ai compiti specifici della BCT, come identificati dal Regolamento del servizio, *in primis* la promozione del libro e della lettura (a titolo meramente esemplificativo: presentazioni di volumi, incontri con autori, gruppi di lettura), e, come dettato dall'art. 17 del Regolamento della BCT, attività dirette alla crescita della consapevolezza critica delle dinamiche che



presiedono all'informazione e alla comunicazione sociale, purché a monte vi sia una formale richiesta, rivolta a soggetti terzi da parte della BCT, che preluda all'affidamento di un incarico realizzativo; in tal caso, la richiesta a terzi deve rispondere ai requisiti – in particolare di pubblicità, trasparenza e rotazione – fissati dalla vigente disciplina in materia di affidamento di incarichi;

- sono comunque conclusivamente iniziative dirette quelle per le quali la BCT possa discrezionalmente ed autonomamente decidere se svolgerle o non svolgerle;
2. di fissare, per differenza, i criteri che definiscono un'attività svolta da terzi, sia pure in collaborazione:
 - sono attività svolte in collaborazione, e dunque escluse dal novero di quelle per le quali vi possa essere titolarità da parte della BCT, le iniziative, normalmente ideate da terzi, alle quali il Comune eroghi un contributo, riconosca il patrocinio o attribuisca una qualsiasi altra agevolazione di natura materiale, quale la messa a disposizione di una sala o di attrezzature o l'inserimento delle relative informazioni nei propri strumenti di comunicazione (quali rivista *on line*, sito *web*, *newsletter*);
 - sono comunque iniziative di terzi quelle per le quali la BCT non possa discrezionalmente ed autonomamente decidere se svolgerle o meno, con la sola eccezione delle iniziative che derivano da accordi formalizzati fra due o più Parti;
 3. di dare atto che il presente provvedimento produce conseguenze in ordine all'applicazione della disciplina in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, di occupazione di suolo pubblico e di utilizzo di spazi e servizi della BCT;
 4. di stabilire che il presente provvedimento esplica i propri effetti fino a modifica, a sopraggiunta inapplicabilità o a revoca.

Il dirigente
dott. Giorgio Antoniacomi